


STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO A SUPPORTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO REDATTO AI SENSI DELLA D.G.R. LOMB. N° IX/2616 DEL 30/11/2011 E D.G.R. LOMB N° X/6738 DEL 19/06/2017




TAV.12  
CARTA DI FATTIBILITA' GEOLOGICA  
SU BASE CTR

Comune di Groppello Cairoli  
Via Libertà, 47  
27027 Groppello Cairoli (PV)

in cura di:  
Studio  
Geologico  
e  
Idrogeologico

Collaboratore: Dott.ssa Bocca Barbara



LEGENDA

- Classe I:** Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geologica, geomorfologiche ed idrogeologiche sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche; gli interventi su pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 17/01/2018.
- Classe II:** Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di modesta pericolosità geologica-technica (presenza di livelli di materiali fini con scadenti caratteristiche meccaniche) ed idrogeologica (bassa soggiacenza delle falde) possono essere egualmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di accorgimenti tecnici nell'ambito del singolo lotto edificabile o di un intorno significativo. L'edificabilità in queste aree risulta condizionata dall'esecuzione di indagini di carattere geologico-technico atte a verificare la compatibilità degli interventi in progetto con gli assetti geotecnici ed idrogeologici. In ogni caso qualsiasi tipo di intervento dovrà essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 17/01/2018.
- Classe III:** fattibilità con consistenti restrizioni. In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state riscontrate limitazioni alla modifica della destinazione d'uso dei terreni. Per semplicità, tale classe è stata suddivisa in tre sottoclassi a seconda delle problematiche che caratterizzano il territorio. In ogni caso qualsiasi tipo di intervento dovrà essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 17/01/2018. All'interno della classe III sono state individuate le seguenti sottoclassi:
  - Classe III a:** la limitazione in queste aree è stata estesa ad una fascia di terreno di 20 m a partire sia dall'orlo superiore della scarpata sia dal suo piede. Tale scarpata morfologica si è originata a seguito di una antica attività erosiva del F. Ticino; data l'elevata attività essa può essere soggetta a modesta instabilità. Qualsiasi tipo di intervento di variazione d'uso di questa porzione di territorio dovrà pertanto essere soggetto ad un supplemento di indagini per acquisire una maggiore conoscenza geologico-technica: atta a precisare le idonee destinazioni d'uso.
  - Classe III b:** in questa sottoclasse ricadono le aree che presentano dal punto di vista ambientale un certo grado di degradazione. In particolare ci si riferisce alla zona di "ex ambulo di cava" e ad un intorno significativo all'area di "ex discarica di R.S.U.". Gli interventi in queste aree possono essere di carattere ambientale di fine di mitigare l'attuale stato di degradazione. Potranno essere inserite infrastrutture di vario tipo purché siano legate al recupero ambientale del sito. In ogni caso qualsiasi tipo di intervento dovrà essere soggetto a specifiche indagini di tipo idrogeologico ambientale per precisare le idonee destinazioni d'uso di queste porzioni di territorio.
  - Classe III c:** in questa sottoclasse ricadono le aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti con tempo di ritorno compreso tra 20 e 50 anni, inerenti al reticolo idrico secondario di pianura, nel dettaglio al reticolo consortile. In ogni caso per qualsiasi tipo di intervento dovrà essere necessario effettuare uno studio finalizzato a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con la criticità rilevata. Dello studio può essere omesso per gli interventi edilizi che non modificano il regime idraulico dell'area allagabile, accompagnando il progetto da opportuna asseverazione del progettista (es. recupero di sottoteli, interventi edilizi a quote di sicurezza).
- Classe IV:** porzioni di territorio nelle quali sussistono condizioni di pericolosità. Questi sono esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 17/01/2018. Al fine di meglio definirne le problematiche, tale classe è stata suddivisa nelle seguenti sottoclassi:
  - Classe IV a:** aree nelle quali la presenza di laghetti o zone umide rende estremamente vulnerabile la falda. È stato inoltre prevista una fascia di tutela assoluta pari a 50 m di larghezza dalle sponde, entro cui non è consentito alcun tipo di intervento, ad eccezione di quelli indispensabili per la manutenzione e la messa in sicurezza delle sponde.
  - Classe IV b:** testa e asta di fontana attiva con relative fasce di rispetto: una pari a 50 m misurati dall'orlo della testa e una di 10 m dalle sponde dei primi 200 m dall'asta. In tale classe non sono ammessi interventi ed azioni che possano comportare alterazioni del sistema idraulico del capo-fonte e del micro-ambiente formatosi all'intorno.
  - Classe IV c:** la limitazione di queste aree deriva dalla presenza della falda al piano campagna che rende i terreni labori sismici. Sono incluse le aree interessate dalla presenza ricorpive ed emergenze diffuse. La limitazione d'uso è connessa alla salvaguardia ambientale/inquinologica delle emergenze presenti e alla presenza della falda al piano campagna che riduce le capacità portanti dei terreni di fondazione.
  - Classe IV d:** terreni tempo adibiti a discarica abusiva di R.S.U., oggi ricoperti da materiali di riporto di natura terrosa.
  - Classe IV e (non rappresentata graficamente):** include tutti gli alvei dei corsi d'acqua, naturali o artificiali, nei quali vige il vincolo di inedificabilità.
- Scenario della pericolosità sismica locale** definito in base alla Tabella 1, allegato 5, della D.G.R. Lomb. N. IX/2616 del 30/11/2011
  - 23a - Zona di ciglio H=10 metri (orlo di scarpata fluviale o di natura antropica).**
  - 24a - Zona con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi.**
- Confine comunale.

NOTA: Si sottolinea che in tutte le aree devono essere rispettate le norme previste sull'edificazione imposte dal D.M. 17/01/2018 e quelle stabilite dal Piano Territoriale del Parco Lombardo della Valle del Ticino.